

REGOLAMENTO (CE) N. 990/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

relativo all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato dei cereali, tenendo conto delle scorte di cereali disponibili nei magazzini di intervento e delle prospettive di esportazione dei medesimi nei paesi terzi è opportuno indire gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno considerare ogni gara come una gara distinta.
- (4) Per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo è necessario prevedere modalità specifiche di controllo pertinenti al settore dei cereali. A tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzioni a garanzia del rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa, evitando oneri eccessivi per gli operatori.

- (5) È pertanto opportuno derogare a talune norme, in particolare a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto riguarda il prezzo da pagare, il termine di presentazione delle offerte e l'importo delle cauzioni, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 per quanto riguarda le diciture da indicare sul titolo di esportazione, gli ordini di ritiro ed eventualmente l'esemplare T5.
- (6) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell'ambito della gara indetta a norma del presente regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all'esportatore aggiudicatario sono rimborsate le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita raggiungibile. Per gli Stati membri che non hanno porti marittimi, l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del medesimo regolamento prevede la possibilità di rimborsare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo situato fuori del suo territorio, nei limiti di un determinato massimale. È opportuno applicare tale disposizione per gli Stati membri interessati e stabilire le relative condizioni di applicazione.
- (8) Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli organismi di intervento degli Stati membri di cui all'allegato I indicano gare permanenti per l'esportazione dei vari tipi di cereali che detengono, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93. I quantitativi massimi dei diversi cereali oggetto delle gare figurano nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).